

db

Prot. n. 738
Circ. n. 01

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: INGEGNERIA ANTINCENDIO - Prestazioni e Compensi

Il Consiglio di quest'Ordine, nella seduta del 31 marzo 2009, ha deliberato la nuova tariffa

**INGEGNERIA ANTINCENDIO
Prestazioni e Compensi**

che entrerà in vigore dalla data della presente.

Il testo completo della disposizione e' scaricabile dal nostro sito Internet
<http://www.ordineingegneri.ancona.it/Circolari/>

Per quanto attiene alle prestazioni e ai compensi di cui all'oggetto, la presente disposizione annulla e sostituisce:

- **Circolare dell'Ordine Ingegneri di Ancona del 02/11/1987, n. 21**
OGGETTO: *Compenso di alcune prestazioni professionali.*

Lettera: D)

(DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)

- **Circolare dell'Ordine Ingegneri di Ancona del 06/05/2004, n. 5**

OGGETTO: *Tariffa per prestazioni relative al certificato di prevenzione incendi.*

(DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI)


(DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I.)

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Graziano Falappa



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raffaele Solustri





Ordine degli Ingegneri
della provincia di Ancona

INGEGNERIA ANTINCENDIO Prestazioni e Compensi

Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
P.zza Plebiscito, 2
60121 ANCONA

tel. 071 2075392
fax 071 206845

<http://www.ordineingegneri.ancona.it/>
segreteria@ordineingegneri.ancona.it

INDICE

0. GENERALITA'

- 0.0 **PREMESSA**
- 0.1 **RESPONSABILITA'**
- 0.2 **ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI**
- 0.3 **COMPENSI ACCESSORI CONGLOBATI**
- 0.4 **INCARICHI CONGIUNTI**

1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI (art. 1 del D.M. 04/05/1998) DOMANDA DI DEROGA (art. 5 del D.M. 04/05/1998)

- 1.0 **PREMESSA**
- 1.1 **PRESTAZIONI**
 - 1.1.1 *Fase PRELIMINARE GENERALE*
 - 1.1.2 *Fase NORMATIVA*
 - 1.1.3 *Fase PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO*
 - 1.1.4 *ALIQUOTE*
- 1.2 **COMPENSI**

2. DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. (art. 2 del D.M. 04/05/1998) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (art. 3 del D.M. 04/05/1998)

- 2.0 **PREMESSA**
- 2.1 **PRESTAZIONI**
 - 2.1.1 *ELENCAZIONE OPERE ANTINCENDIO*
 - 2.1.2 *COORDINAMENTO, DIREZIONE, SORVEGLIANZA O ASSISTENZA LAVORI ANTINCENDIO*
 - 2.1.3 *CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI / ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)*
 - 2.1.4 *DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE*
 - 2.1.5 *CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO*
 - 2.1.6 *DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. E DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'*
- 2.2 **COMPENSI**

3. DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (art. 4 del D.M. 04/05/1998)

- 3.0 **PREMESSA**
- 3.1 **PRESTAZIONI**
- 3.2 **COMPENSI**

4. APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO (D.M. 9 maggio 2007)

- 4.0 **PREMESSA**
- 4.1 **PRESTAZIONI**
- 4.2 **COMPENSI**

5. SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.M. 10 marzo 1998)

- 5.0 **PREMESSA**
- 5.1 **PRESTAZIONI**
 - 5.1.1 *VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO*
 - 5.1.2 *ELABORATI VIE DI FUGA*
 - 5.1.3 *REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA*
 - 5.1.4 *PREDISPOSIZIONE REGISTRO DEI CONTROLLI*
- 5.2 **COMPENSI**

6. APPENDICE

0. GENERALITA'

0.0 PREMESSA

Il presente documento individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per:

1. **DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI** (art. 1 del D.M. 04/05/1998)
DOMANDA DI DEROGA (art. 5 del D.M. 04/05/1998)
2. **DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I.** (art. 2 del D.M. 04/05/1998)
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (art. 3 del D.M. 04/05/1998)
3. **DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**
(art. 4 del D.M. 04/05/1998)
4. **APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO** (D.M. 9 maggio 2007)
5. **SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.M. 10 marzo 1998)

e ne quantifica i relativi compensi.

Si tratta di un aggiornamento e di un riordino relativo alle prestazioni e ai compensi della "ingegneria antincendio".

Si rispecchia, nella struttura e nel metodo di calcolo, quanto adottato dagli Ordini degli Ingegneri di varie province italiane, ma si introducono opportune modifiche ed integrazioni.

È prevista una applicazione sia alle **attività di nuova realizzazione** che alle **attività esistenti**.

Viene ribadito per la prestazione nell'ingegneria antincendio il principio che commisura, seppure indirettamente attraverso riferimenti estensivi, il compenso dovuto al professionista sia al livello di rischio sia all'entità economica delle opere esaminate e/o progettate.

In tale senso l'elevazione a potenze inferiori all'unità (0,71 in questo caso) riproduce l'andamento decrescente dettato dalle tabelle della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (tariffa professionale).

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

0.1 RESPONSABILITA'

Il **committente** è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità in modo completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessario affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo di verifica o responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio.

Il **professionista** garantisce lo sviluppo ed il completamento del progetto inteso ad ottenere (art. 13 DPR n. 577/1982, art. 2 DPR n. 37/1998 e art. 1 D.M. 04.05.1998) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l'approvazione che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e la limitazione delle conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc..

0.2 ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati nelle successive sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 sono espressamente esclusi:

- i rilievi di qualunque natura e/o le relative restituzioni grafiche;

- l'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico ivi comprese le tavole, planimetrie, sezioni opportune, ecc.;
- le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio;
- la direzione dei lavori;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della Legge 2 marzo 1949, n. 143.

Tali oneri saranno dunque valutati a parte.

0.3 COMPENSI ACCESSORI CONGLOBATI

Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità agli artt. 4, 6 e 17 della Legge 2 marzo 1949, n. 143.

0.4 INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato congiuntamente a più professionisti l'intero compenso risultante dalla applicazione delle presenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti	+ 60 %
per 3 professionisti	+ 110 %
per 4 o più professionisti	+ 140 %

1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI (art. 1 del D.M. 04/05/1998)
DOMANDA DI DEROGA (art. 5 del D.M. 04/05/1998)

1.0 PREMESSA

Il presente punto individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per la Domanda di parere di conformità sui progetti e/o la Domanda di deroga ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette, a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni, al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e ne quantifica i relativi compensi.

(In Appendice i riferimenti normativi sono contrassegnati con il numero 1)

1.1 PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

1.1.1 Fase PRELIMINARE GENERALE

1.1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni.

1.1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

1.1.2 Fase NORMATIVA

1.1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.

1.1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del DPR n. 577/1982).

1.1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché della accessibilità ai mezzi di soccorso.

1.1.3 Fase PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Secondo quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel "mod. PIN 1/a - 2004 Istruzioni" del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

mod. PIN 1/a - 2004 Istruzioni

**Ministero dell'Interno
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

ISTRUZIONI SULLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E GRAFICA PER IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO.

Si possono presentare i seguenti casi:

- *attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A.*
- *attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B.*
- *ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C.*

A. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

è costituita dalla seconda facciata del MOD. PIN 1 da compilare con la richiesta di esame progetto.

A.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Si sviluppa nei seguenti capitoli:

- A.2.0.1 individuazione e precisazione attività soggette;
- A.2.0.2 per il complesso in generale: accessibilità, descrizione, impianti, distanze di sicurezza;
- A.2.0.3 valutazione complessiva delle sostanze pericolose ai fini antincendio con quantitativi e tipologie; presidi antincendio di tutta l'attività (sono le voci da riportare nella richiesta del C.P. I.);
- A.2.0.4 determinazione dei corpi di fabbrica, compartimenti, aree a rischio specifico in cui può essere suddiviso l'intero complesso, per poi estendere a ciascuno di essi l'analisi tecnica.

Per ogni corpo, compartimento, ecc. la relazione si sviluppa nei punti seguenti.

A.2.1 Individuazione dei pericoli d'incendio

Contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- A.2.1.1 destinazione d'uso (generale e particolare);
- A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- A.2.1.3 carico d'incendio;
- A.2.1.4 impianti di processo;
- A.2.1.5 lavorazioni;
- A.2.1.6 macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- A.2.1.7 movimentazioni interne;
- A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio, ecc.;
- A.2.1.9 aree a rischio specifico.

A.2.2 Descrizione delle condizioni ambientali

Contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio (la descrizione può essere sintetica qualora si tratti di condizioni rilevabili da tavole ed altri elaborati):

- A.2.2.1 condizioni di accessibilità e viabilità;
- A.2.2.2 lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- A.2.2.3 caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.);
- A.2.2.4 aerazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi o vapori pericolosi;
- A.2.2.5 affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- A.2.2.6 vie di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi, ecc.
- A.2.2.7 ascensori e montacarichi;
- A.2.2.8 illuminazione di sicurezza e di emergenza;
- A.2.2.9 impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni contro le scariche atmosferiche;
- A.2.2.10 specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio;
- A.2.2.11 presidi antincendio (reti idriche con portate, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione, impianti fissi, impianti di rivelazione, allarme, sistemi di sorveglianza, ecc.)

A.2.3 Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

Contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5 Gestione dell'emergenza

Sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrano la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

- a) planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: l'ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce

ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. (Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro fattibilità);

- b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica; la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti i protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
- c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

B.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1

B.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi

B.3 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono comprendere i medesimi elementi richiesti al punto A.3

C. AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

Nel caso di deroga, ai sensi dell'art. 5 (Domanda di deroga) del D.M. 04.05.1998, alla domanda è allegata documentazione tecnica contenente quanto previsto dall'allegato I al D.M. 04.05.1998 ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Quindi, in particolare, è necessaria la redazione di quanto previsto ai punti:

A.2.3 Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

1.1.4 ALIQUOTE

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

Fase PRELIMINARE GENERALE	10%
Fase NORMATIVA	20%
Fase PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO	70%
Totale	100%

1.2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{conf}} = (F + \sum_i p_i) \cdot a$$

dove:

- **C_{conf}** è il compenso professionale (in euro) per la domanda di parere di conformità sui progetti e/o per la domanda di deroga

- **F** è la quota fissa, indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in **800,00 €**

- **p_i** è il compenso (in euro) relativo alla singola attività i-esima; tale valore è dato dalla formula:

$$p_i = 8,00 \cdot (h \cdot S)^{0,71}$$

dove:

- **h** parametro di rischio-complessità

assunto pari alla "durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco (espressa in ore)", indicata per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998, nella colonna "Parere di conformità del progetto", maggiorato del 50% per l'attività i-esima oggetto di deroga;

- **S** parametro d'estensione,

per le **attività 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 96** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = A \cdot q$$

dove:

A è la superficie in m²

(per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito, la superficie viene dimezzata);

q è il parametro, funzione del carico d'incendio specifico, dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente):

carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		q	carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		q	carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		q
556	30	1,0	2.222	120	1,3	3.889	210	1,6
1.111	60	1,1	2.778	150	1,4	4.444	240	1,7
1.667	90	1,2	3.333	180	1,5	oltre 4.444	oltre 240	1,7
Convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente								

		h
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti: - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	4 6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofruttili e cereali utilizzando gas combustibili	4
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12	Stabilimenti ed impianti, ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	4
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6

24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici: - stabilimenti - depositi	8 6
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	2
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori: - stabilimenti - depositi	8 6
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici: - stabilimenti - depositi	8 6
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili: - stabilimenti - depositi	8 6
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno: - stabilimenti - depositi	8 6
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi: - fabbriche - depositi	8 6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquiossido di fosforo	6
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene, foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito [superiori] a 500 q.li	6
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere, con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li: - per quantitativi fino a 500 q.li - per quantitativi superiori 500 q.li	3 6
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche; di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	4
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	4
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini: - fino a 500 q.li - superiori a 500 q.li e fino a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li	3 5 7

47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5 7
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5 7
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: - fino a 75 addetti - oltre 75 addetti	4 8
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li: - fino a 500 q.li - oltre 500 q.li	3 6
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	6
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69	Cantieri navali con oltre 5 addetti	8
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti	8
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	8
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti: - officine fino a 20 autoveicoli - officine con oltre 20 autoveicoli	2 4
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6
74	Cementifici	6
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	4

76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	4
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	4
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	4
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	10
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	4
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti: - con capienza fino a 500 posti - con capienza superiore a 500 posti e fino a 2000 posti - con capienza superiore a 2000 posti	4 6 8
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto: - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto	4 6 8
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti: - fino a 500 persone presenti - da 501 a 2000 persone presenti - oltre 2000 persone presenti	4 6 8
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto: - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto	4 6 8
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi: - con superficie lorda fino a 1000 m ² - con superficie lorda superiore a 1000 m ² e fino a 5000 m ² - con superficie lorda superiore a 5000 m ²	4 6 8
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6
90	Edifici, pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	8
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti: - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	4 6
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	8

per le **attività 1, 2, 6** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = P / 0,3$$

dove: P è la quantità di gas (in Nm³/h se in ciclo ed in m³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.

1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti, (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 N m ³ /h	6
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 N m ³ /h: - impianti - cabine	6 2

6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

per le **attività 3a, 4, 5** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = V \cdot 120$$

dove: V è la capacità del deposito in m³ fino a 200 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

3a	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: - compressi: per capacità complessiva fino a 2 m ³ - compressi: per capacità complessiva superiore a 2 m ³	2 4
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva fino a 2 m ³ - per capacità complessiva superiore a 2 m ³ b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi fino a 5 m ³ - per quantitativi complessivi superiori a 5 m ³ e fino a 50 m ³ - per quantitativi complessivi superiori a 50 m ³	2 4 2 5 7
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m ³ b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4 4

per l'**attività 3b** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = Q$$

dove: Q è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

3b	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: - disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi fino a 500 kg - disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	2 4
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

per le **attività 7, 18** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = 20 \text{ per ogni impianto (colonnina), con un minimo di } 100$$

7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione: - impianti singoli - impianti misti (gpl e metano)	6 8
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4

per le **attività 15, 16, 17** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = V \cdot 6$$

dove: V è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva fino a 25 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m ³ e fino a 3000 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 3000 m ³	2 5 7
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva fino a 10 m ³ - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m ³	2 4
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³ : - per quantitativi fino a 25 m ³ - per quantitativi oltre 25 m ³	2 4

per l'**attività 20** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = P / 50$$

dove: P è il peso del deposito in kg fino a 100.000 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi fino a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg	2
		4

per l'**attività 22** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = V \cdot 6$$

dove: V è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità fino a 10 m ³ - con capacità superiore a 10 m ³	2
		4

per l'**attività 63** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = P \cdot 40$$

dove: P è la potenzialità complessiva in MW

P sarà incrementato del 15% per ogni generatore oltre il primo.

63	Centrali termoelettriche	8
----	--------------------------	---

per le **attività 64, 91** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = P / 3$$

dove: P è la potenzialità complessiva in kW

P sarà incrementato del 15% per ogni generatore oltre il primo.

64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW: - per potenza complessiva fino a 100 kW - per potenza complessiva superiore a 100 kW	2
		4
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): - con potenzialità fino a 350 kW - con potenzialità superiore a 350 kW	2
		4

per l'**attività 88** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = (\text{superficie del deposito}) \cdot D$$

dove: D è un coefficiente riduttivo, funzione del carico d'incendio specifico, dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		D	carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		D	carico d'incendio specifico MJ/m ² kg _{legna} /m ²		D
0	0	0,100	1.111	60	0,550	3.889	210	0,800
93	5	0,233	1.667	90	0,600	4.444	240	0,850
185	10	0,367	2.222	120	0,650	oltre 4.444	oltre 240	0,850
278	15	0,500	2.778	150	0,700			
556	30	0,500	3.333	180	0,750			
Convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente								

88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m ² : - con superficie lorda fino a 4000 m ² - con superficie lorda superiore a 4000 m ²	4
		4
		8

per l'**attività 92** (di cui al D.M. 16.02.1982):

S = somma della superficie coperta dei vari piani dell'autorimessa con un massimo sino a 3.000 m², per valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili:	2
	- con capienza fino a 50 autoveicoli	4
	- con capienza superiore a 50 autoveicoli e fino a 300 autoveicoli	6

per l'**attività 94** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = (\text{somma della superficie coperta dei vari piani}) \cdot q / 10$$

dove: q è il parametro, funzione del carico d'incendio specifico, dato dalla precedente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri:	
	- con altezza fino a 32 m	2
	- con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m	4
	- con altezza superiore a 50 m	6

per l'**attività 95** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = (\text{numero dei vani ascensore o montacarichi} \cdot 20) + 50.$$

95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497:	
	- con corsa fino a 32 m	2
	- con corsa superiore a 32 m	4

per l'**attività 97** (di cui al D.M. 16.02.1982):

$$S = \varnothing \cdot L / 4$$

dove: \varnothing è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in km

97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8
----	-------------------------------------------	---

--	Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante	10/14 *
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------

* (in relazione alla complessità dell'insediamento)

- a è il coefficiente di aggiornamento, dato da:

$$a = \text{indice ISTAT gennaio anno prestazione} / 110,5 \text{ (indice ISTAT gennaio 2000)}$$

dato cioè dal numero indice ISTAT del costo della vita del gennaio dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale (indice da adottarsi costante per tutto l'anno) diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 (pari a 110,5);

Note:

2. DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. (art. 2 del D.M. 04/05/1998) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (art. 3 del D.M. 04/05/1998)

2.0 PREMESSA

Il presente punto individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per la **Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi** e per la **Dichiarazione di inizio attività** ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette, a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni, al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e ne quantifica i relativi compensi.

(In Appendice i riferimenti normativi sono contrassegnati con il numero 2)

2.1 PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

2.1.1 ELENCAZIONE OPERE ANTINCENDIO

1. Sopralluogo da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere antincendio, indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) di cui alla "Domanda di parere di conformità sui progetti" e/o "Domanda di deroga", siano da realizzarsi.
2. Formulazione di una "Elencazione opere antincendio", sulla base di esistente parere favorevole di conformità (D.P.R. n. 37/1998), con l'individuazione grafica dei singoli interventi e la descrizione sintetica degli stessi.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma devono consentire l'esatta identificazione e collocazione delle stesse opere proprio per una successiva progettazione esecutiva (esclusa dalla presente prestazione).

2.1.2 COORDINAMENTO, DIREZIONE, SORVEGLIANZA O ASSISTENZA LAVORI ANTINCENDIO

1. Coordinamento, Direzione, Sorveglianza o Assistenza Lavori per la corretta attuazione delle opere progettate nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l' "Elencazione opere antincendio" e sulla base di specifici progetti esecutivi delle stesse.
2. Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio (tali cioè da non comportare una ripresentazione della "Domanda di parere di conformità sui progetti" e/o "Domanda di deroga" al comando VVF), necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell' "Elencazione opere antincendio" e nei relativi progetti esecutivi specifici.

2.1.3 CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI / ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1. Presa visione del progetto approvato dal Comando provinciale VV.F.
2. Compilazione del modello ministeriale **mod.CERT.REI-2008**, con:
 - certificazione della resistenza al fuoco dei singoli prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, e per essi attestazione che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi;
 - sintetica ed esaustiva valutazione della prestazione certificata nonché elenco di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta;
 - dichiarazione che la certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a:
 - numero e posizione elementi
 - geometria degli elementi

- materiali costitutivi
 - condizioni di incendio
 - condizioni di carico e di vincolo
 - caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.
 - tavole grafiche riepilogative, siglate dal professionista, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nella certificazione.
3. La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo.
 4. La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell'elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l'indicazione dei riferimenti tecnici a supporto della valutazione, i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto devono essere indicati in base a:
 - METODO SPERIMENTALE
 - METODO ANALITICO
 - METODO TABELLARE.

2.1.4 DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

Compilazione del modello ministeriale **mod.DICH.PROD.-2008**

Il professionista redige la dichiarazione dopo avere, in successione:

- accertato che i prodotti impiegati in opera rispondono alle prestazioni richieste nel progetto approvato;
- preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore;
- verificato la corretta posa in opera degli stessi o direttamente o tramite l'acquisizione di dichiarazioni di corretta posa redatte dagli installatori.

Le suddette funzioni possono essere espletate dal professionista nel corso delle varie fasi realizzative dell'opera in qualità di tecnico incaricato del Coordinamento o Direzione o Sorveglianza dei lavori, ovvero di assistente degli stessi; solo in assenza delle figure suddette, il professionista che redige la dichiarazione potrà essere un tecnico incaricato della verifica finale.

Per ciascun prodotto tipo il professionista deve fornire indicazioni identificative del prodotto, della sua collocazione nella planimetria allegata e della documentazione raccolta e consegnata al titolare dell'attività.

La documentazione deve essere almeno la seguente:

- a) **Prodotti omologati**: dichiarazione di conformità e dichiarazione di corretta posa in opera;
- b) **Prodotti marcati CE**: copia dell'etichettatura, documentazione di accompagnamento alla marcatura CE e dichiarazione di corretta posa in opera;
- c) **Prodotti classificati per la reazione al fuoco non ricadenti nei casi a) e b)**: copia del certificato di prova ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/6/1984 e dichiarazione di corretta posa in opera;
- d) **Prodotti classificati per la resistenza al fuoco o che contribuiscono alla resistenza al fuoco di elementi strutturali non ricadenti nei casi a) e b)**: mod.CERT.REI-2008 e dichiarazione di corretta posa in opera.

2.1.5 CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

1. Compilazione del modello ministeriale **mod.CERT.IMP.-2008**, con:

- individuazione dell'impianto fra quelli sotto riportati:
 - impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'**ENERGIA ELETTRICA**;
 - impianto di protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
 - impianto di **RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE** (relativamente al generatore di calore);
 - impianto di **ESTINZIONE** incendi;
 - impianto di **EVACUAZIONE** del fumo e del calore;
 - impianto di **RIVELAZIONE** di fumo, gas e incendio;
 - impianto di **COMUNICAZIONE E ALLARME**;
 - impianto di trasporto e utilizzazione di **GAS COMBUSTIBILI** allo stato liquido e aeriforme;
 - impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di **FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI**;

- descrizione illustrativa dell'impianto;
- certificazione che, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, e che risulta regolarmente funzionante;
- indicazione di:
 - norme di prodotto dei singoli componenti dell'impianto cui l'installatore ha fatto riferimento
 - normative rispettate nella realizzazione dell'impianto
 - disposizioni vigenti rispettate nella realizzazione dell'impianto
 - prescrizioni formulate dal Comando VV.F. rispettate nella realizzazione dell'impianto.

2.1.6 **DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. E DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'**

1. Compilazione del modello ministeriale **mod. PIN 3**, Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.
2. Raccolta delle certificazioni e dichiarazioni necessarie (fra cui: mod.CERT.REI-2008, mod.DICH.PROD.-2008, mod.DICH.IMP.-2008, mod.CERT.IMP.-2008), e valutazione della loro completezza formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore).
3. Presentazione della Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI, completa della documentazione obbligatoria, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Compilazione del modello ministeriale **mod. PIN 4**, Dichiarazione Inizio Attività (in seguito ad esame finale generale dell'attività intesa alla verifica della rispondenza dell'attività principale e di quelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio sulla base della quale il titolare dell'attività possa consapevolmente sottoscrivere la Dichiarazione di Inizio Attività).
5. Presentazione della Dichiarazione Inizio Attività al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2.2 **COMPENSI**

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Nei compensi si deve fare riferimento a:

- C_{sopr} è il compenso professionale (in euro) per le singole prestazioni
- a è il coefficiente di aggiornamento, determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"
- C_{conf} è il compenso professionale (in euro) per la domanda di parere di conformità sui progetti; determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

2.2.1 **ELENCAZIONE OPERE ANTINCENDIO**

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{sopr\ 1} = 500,00 \cdot a + 0,25 \cdot C_{conf}$$

Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto già le prestazioni di cui al punto 1.1 "Domanda di parere di conformità sui progetti" e/o "Domanda di deroga" per lo stesso progetto antincendio, poiché tale progetto deve essere completo anche dell'"Elencazione opere antincendio", il compenso di cui sopra viene ridotto del 100% (il compenso non è dovuto).

2.2.2 COORDINAMENTO, DIREZIONE, SORVEGLIANZA O ASSISTENZA LAVORI ANTINCENDIO

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 2} = 500,00 \cdot a + 0,60 \cdot C_{\text{conf}}$$

a) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto già le prestazioni di cui al punto 1.1 "Domanda di parere di conformità sui progetti" e/o "Domanda di deroga" per lo stesso progetto antincendio (e nell'ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni), il compenso di cui sopra viene ridotto del 15%.

b) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che svolge la Direzione Lavori, il compenso di cui sopra viene ridotto del 50%.

c) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto e che svolge le prestazioni di cui ai punti a) e b) precedenti, il compenso di cui sopra viene ridotto del 60%.

2.2.3 CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI / ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Il compenso viene diversificato a seconda del metodo di valutazione utilizzato (analitico, tabellare o sperimentale).

Valutazione analitica

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 31} = (600,00 + n^{0,71} \cdot 200,00) \cdot a$$

dove **n** indica il numero di certificazioni eseguite.

Valutazione tabellare o sperimentale (senza estrapolazione analitica)

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 32} = (400,00 + n^{0,71} \cdot 100,00) \cdot a$$

dove **n** indica il numero di certificazioni eseguite.

2.2.4 DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 4} = (200,00 + n^{0,71} \cdot 50,00) \cdot a$$

dove **n** indica il numero di dichiarazioni eseguite.

2.2.5 CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 5} = (200,00 + n^{0,71} \cdot 100,00) \cdot a$$

dove **n** indica il numero di certificazioni eseguite.

2.2.6 DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. E DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{sopr } 6} = 800,00 \cdot a + 0,60 \cdot C_{\text{conf}}$$

- a) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto già le prestazioni di cui al punto 1.1 "Domanda di parere di conformità sui progetti" e/o "Domanda di deroga" per lo stesso progetto antincendio, il compenso di cui sopra viene ridotto del 20%.
- b) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto anche le prestazioni di cui al punto 2.1.2 "Coordinamento ... lavori antincendio" per lo stesso progetto antincendio, il compenso di cui sopra viene ridotto del 20%.
- c) Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto anche le prestazioni di cui ai punti a) e b) precedenti, il compenso di cui sopra viene ridotto del 30%.

3. DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (art. 4 del D.M. 04/05/1998)

3.0 PREMESSA

Il presente punto individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per la **Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi** ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette, a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni, al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e ne quantifica i relativi compensi.

(In Appendice i riferimenti normativi sono contrassegnati con il numero 3)

3.1 PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

- 3.1.1** Acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:
- Certificato di Prevenzione Incendi vigente e che si intende rinnovare;
- 3.1.2** Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia sono quelli così definiti all'art. 4 del D.M. 04.05.1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05.05.1998. Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.
- 3.1.3** Redazione su carta legale di perizia tecnica da giurarsi.
Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi, è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della verifica.
- 3.1.4** Redazione della domanda di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per il committente, relativa alla non mutata situazione della/e propria/e attività.

3.2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{rinn} = (F + \sum_i p_i) \cdot a$$

dove:

- C_{rinn} è il compenso professionale (in euro) per la domanda di rinnovo del CPI

- F è la quota fissa, indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in **400,00 €**

- p_i è il compenso (in euro) relativo al singolo impianto i-esimo; tale valore è dato dalla formula:

$$p_i = 8,00 \cdot S^{0,71}$$

dove:

- S parametro d'estensione,
determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

- a è il coefficiente di aggiornamento,
determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

Note:

4.0 PREMESSA

Il presente punto individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per l'**approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**, ai sensi del D.M. 9 maggio 2007, e ne quantifica i relativi compensi.

(In Appendice i riferimenti normativi sono contrassegnati con il numero 4)

4.1 PRESTAZIONI

L'individuazione delle prestazioni è schematizzata come segue.

Secondo quanto indicato nell'allegato al D.M. 9 maggio 2007:

Allegato

Processo di valutazione e progettazione nell'ambito dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

1. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

- **curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR):** energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W;
- **incendio di progetto:** descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio;
- **livelli di prestazione:** criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza;
- **processo prestazionale:** processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici;
- **scenario di incendio:** descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l'ambiente nel quale si sviluppa l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva;
- **scenario di incendio di progetto:** specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l'analisi utilizzando l'approccio ingegneristico.

2. Generalità

1. L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all'analisi quantitativa degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
3. Restano ferme le responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. Analisi preliminare (I fase)

3.1 Definizione del progetto

1. In questa fase viene definito il progetto al fine di identificare e documentare almeno i seguenti punti:
 - eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell'attività;
 - individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d'uso prevista;
 - descrizione delle condizioni ambientali per l'individuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;
 - analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso prevista.

3.2 Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio

1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche esigenze dell'attività in esame, ivi compresa la sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.

3.3. Individuazione dei livelli di prestazione

1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature massime dei gas, livelli di visibilità, livelli di esposizione termica per le persone o per i materiali.

2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001.

3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto

1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di progettazione prestazionale.

2. L'individuazione degli elementi di rischio d'incendio che caratterizzano una specifica attività, se condotta in conformità a quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, permette di definire gli scenari d'incendio, intesi quali proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- stato, tipo e quantitativo del combustibile;
- configurazione e posizione del combustibile;
- tasso di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max);
- tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
- caratteristiche dell'edificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);
- condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).

4. Analisi quantitativa (II fase)

4.1 Scelta dei modelli

1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta dei modelli da applicare al caso in esame per la valutazione dello sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonché per la valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base di valutazioni inerenti la complessità del progetto, può optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a disposizione.

4.2 Risultati delle elaborazioni

1. L'applicazione del modello scelto all'opera in esame deve fornire una serie di parametri numerici che servono a descrivere l'evoluzione dell'incendio ed a consentire lo sviluppo della progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati.

2. Il documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio" della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, può essere preso a riferimento per l'individuazione dei principali parametri che descrivono l'incendio.

3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale della costruzione soggetta all'azione derivante dallo scenario di incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

4.3 Individuazione del progetto finale

1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve essere presentato il progetto che è stato verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione individuati.

4.4 Documentazione di progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione di progetto deve essere integrata:

- relativamente alla fase preliminare (I fase), dal sommario tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione;
- per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi quantitativa (II fase), è richiesta una particolare attenzione alle modalità di presentazione dei risultati in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.

2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per l'analisi svolta.

Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei punti significativi ai fini della valutazione dell'andamento dei fenomeni connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:

- **Modelli utilizzati:** il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato.
- **Parametri e valori associati:** la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali.
- **Origine e caratteristiche dei codici di calcolo:** devono essere fornite indicazioni in merito all'origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione, all'autore o distributore, alla versione e alle validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita idonea documentazione sull'inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici.
- **Confronto fra risultati e livelli di prestazione:** in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nell'analisi preliminare, al fine di evidenziare l'adeguatezza delle misure di protezione che si intendono adottare.

3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.

4. Come già richiamato in precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa documentazione sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.

5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)

1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.

2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.

4.2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso per la prestazione relativa all'**approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio** è determinato come segue:

$$C_{appr} = (F + \sum_i p_i) \cdot a$$

dove:

- C_{appr} è il compenso professionale (in euro) per l'approccio ingegneristico per la domanda di parere di conformità sui progetti e/o per la domanda di deroga

- F è la quota fissa, indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in **1.200,00 €**

- p_i è il compenso (in euro) relativo alla singola attività i -esima; tale valore è dato dalla formula:

$$p_i = 8,00 \cdot (2 \cdot h \cdot S)^{0,71}$$

dove:

- h parametro di rischio-complessità determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"
- S parametro d'estensione, determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

- a è il coefficiente di aggiornamento, determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

Note:

5. SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.M. 10 marzo 1998)

5.0 PREMESSA

Il presente punto individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per l'applicazione del D.M. 10.03.1998 che stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, in attuazione al disposto dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ne quantifica i relativi compensi.

(In Appendice i riferimenti normativi sono contrassegnati con il numero 5)

5.1 PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

5.1.1 **VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO**

1. Valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:
 - la determinazione dei pericoli di incendio
 - l'identificazione delle persone esposte
 - l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
 - la classificazione del livello di rischio di incendio residuo
 - l'adeguatezza delle misure di sicurezza
2. Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

5.1.2 **ELABORATI VIE DI FUGA**

1. Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti :
 - la posizione in pianta "Voi siete qui"
 - la posizione delle vie di fuga
 - le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc)
 - le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
 - semplici istruzioni di comportamento
 - altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.)
2. Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

5.1.3 **REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA**

Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:

- azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio
- procedure per l'evacuazione
- disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni
- misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998.

5.1.4 **PREDISPOSIZIONE REGISTRO DEI CONTROLLI**

Predisposizione del registro dei controlli, in cui annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione degli impianti, l'informazione e la formazione del personale che vengono effettuati per mantenere costantemente sotto controllo la sicurezza della propria attività.

In particolare l'allegato VI al D.M. 10 marzo 1998 definisce il significato da attribuire ai termini sorveglianza, controllo, manutenzione.

5.2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Nei compensi si deve fare riferimento a:

- C_{sic} è il compenso professionale (in euro) per le singole prestazioni
- S parametro d'estensione, determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"
- a è il coefficiente di aggiornamento, determinato come al punto "1. DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI"

5.2.1 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{sic1} = \{ 800,00 + 4 \cdot [pp + (k \cdot S)^{0,71}] \} \cdot a$$

dove:

- pp indica il numero massimo delle persone presenti
 - k è un coefficiente, assunto pari a:
 - 2 per attività a rischio basso;
 - 3 per attività a rischio medio;
 - 4 per attività a rischio alto.
- Il livello di rischio è da determinarsi secondo la normativa.

5.2.2 ELABORATI VIE DI FUGA

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{sic2} = (500,00 + g \cdot 100,00) \cdot a$$

dove:

- g indica il numero di elaborati grafici diversi prodotti, da concordare con il committente.

(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l'onere relativo).

5.2.3 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{sic3} = [500,00 + (4 \cdot pp) + S^{0,71}] \cdot a$$

dove:

- pp indica il numero massimo delle persone presenti

Se l'incarico viene conferito allo stesso professionista che abbia svolto anche le prestazioni di cui al punto 5.1.1 "Valutazione rischi di incendio" per la stessa attività, il compenso di cui sopra viene ridotto del 30%.

5.2.4 PREDISPOSIZIONE REGISTRO DEI CONTROLLI

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{sic4} = [300,00 + (k \cdot S)^{0,71}] \cdot a$$

dove:

- **k** è un coefficiente, assunto pari a:
 - 2 per attività a rischio basso;
 - 3 per attività a rischio medio;
 - 4 per attività a rischio alto.

Il livello di rischio è da determinarsi secondo la normativa.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi (Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229)

1, 2

Articolo 18 - Procedure di prevenzione incendi

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali.

...

Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Circolare 11 dicembre 1985, n. 36

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

3

15) Applicazione art. 4, legge n. 818/1984:

Parere del C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

- A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;*
- B) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale della attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.*

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto A) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto B) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1998, n. 57)

1

Art. 2 - Parere di conformità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 [tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni] sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

...

2

Art. 3 - Rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

...

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5.

...

3

Art. 4 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4, correlata da una dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.

...

5

Art. 5 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

...

Art. 6 - Procedimento di deroga

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

Decreto 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81)

Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

...

Art. 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
- assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

...

Art. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Art. 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

...

Decreto 4 maggio 1998 – Ministero dell'Interno

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. (Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 104)

Art. 1 - (Domanda di parere di conformità sui progetti)

1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

...

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;

Art. 2 - (Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi)

1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

...

2. Alla domanda sono allegati:

b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

...

Art. 3 - (Dichiarazione di inizio attività)

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.

...

Art. 4 - (Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi)

1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

...

2. Alla domanda sono allegati:

...

b) dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;

...

Art 5 - (Domanda di deroga)

1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

...

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo

...

Art 7 - (Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco)

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta [parere di conformità del progetto, sopralluogo, rinnovo CPI], della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

...

Lettera Circolare del 19 ottobre 1998 – Prot. n. P1434/4101 sott. 72/E

Oggetto: Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 - Rinnovo del certificato prevenzione incendi - Chiarimenti

1) Controlli che costituiscono oggetto della perizia giurata

...

I controlli inerenti invece l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge n. 818/1984 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F.

Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti.

Lettera Circolare del 22 marzo 2004 - Prot. n. P 559 /4101 sott. 72/E.6

Oggetto: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi.

Modulistica relativa ai vari procedimenti di prevenzione incendi

mod. PIN 1 – Domanda di parere di conformità sui progetti

mod. PIN 2 – Domanda di deroga

mod. PIN 3 – Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI

Modulistica relativa alle certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo

mod. DICH.RIV.PROT.-2004 – dichiarazione rivestimenti protettivi

mod. DICH. POSA OPERA-2004 – dichiarazione posa opera – porte e reazione al fuoco

mod. PIN 4 – Dichiarazione inizio attività

mod. PIN 5 – Domanda di rinnovo del C.P.I.

mod. PIN 6 – Dichiarazione nulla mutato

mod. PIN 7 – Perizia giurata

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2006, n. 80 - Supplemento Ordinario n. 83)

Art. 16. - Certificato di prevenzione incendi

...

2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Decreto 9 maggio 2007 – Ministero dell'Interno

Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

(Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2007, n. 117)

4

Art 1 - Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.

4

Art 2 - Campo di applicazione

1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, la metodologia descritta nel decreto può essere applicata:

- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

4

Art. 3 - Domanda di parere di conformità sul progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I - lettera A - al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell'allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l'opportunità di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessità correlata all'esame dei progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.

4

Art. 4 - Domanda di deroga

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto - determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.

4

Art. 5 - Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 è comprensiva anche della dichiarazione in merito all'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio.

4

Art. 6 - Sistema di gestione della sicurezza antincendio

1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.

2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.

4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnoovo del certificato medesimo.

...

Lettera Circolare del 24 aprile 2008 - Prot. n. P 515 /4101 sott. 72/E.6

Oggetto: *Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio de C.P.I.*

Modulistica relativa ai vari procedimenti di prevenzione incendi

- 2 *Modulistica relativa alle certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo*
2 **mod. CERT. REI-2008** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con
2 esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
2 **mod. DICH. PROD.-2008** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della
2 resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
2 **mod. DICH. IMP.-2008** – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non
2 ricadente nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37)
2 **mod. CERT. IMP.-2008** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

5 **Art. 46. - Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
- a) i criteri diretti atti ad individuare:
- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
- ...